

COMPAGNIA TEATRO INSTABILE APS

Associazione di Promozione Sociale

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 14/10/1992, a norma dell'art.36 del Codice Civile è stata costituita l'associazione denominata COMPAGNIA TEATRO INSTABILE, già operante dal mese di settembre 1990. La Compagnia Teatro Instabile, di seguito più brevemente citata come "Associazione", ha sviluppato la sua attività per circa 30 anni nell'ambito della produzione culturale, ed è attualmente registrata presso il registro delle associazioni culturali del Comune di Lissone (MB).

L'associazione è stata costituita in un ambiente cristiano che faceva riferimento al Cineteatro Excelsior di Lissone (MB), dando continuità alla straordinaria esperienza umana e culturale dell'allora coadiutore Don Ambrogio Colombo. L'associazione, dalla sua fondazione alla data odierna è stata presieduta dal prof. Ubaldo Meniconi e si è caratterizzata per il suo carattere di accoglienza, di modello di relazione interculturale e intergenerazionale, di integrità morale, di trasmissione di valori umani e di rispetto di tutte le persone, soci, collaboratori e spettatori. L'associazione ha sempre sostenuto la valenza educativa e sociale del "fare teatro", e ha collaborato con numerosi enti, in particolare con la città di Lissone (MB) e con diverse espressioni culturali del territorio.

In data 28/07/2020, ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lissone, in via Cairoli 20. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura teatrale, coreutica, musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Compagnia Teatrale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero, proponendosi come produttore di spettacoli teatrali, di prosa, balletto, teatro musicale, teatro dialettale;
- promuovere e favorire l'educazione e la creazione teatrale, coreutica e musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e delle persone con svantaggi di carattere fisico, psichico, culturale, economico e

sociale, mediante ogni mezzo atto a migliorare la preparazione attorale, musicale, coreutica;

- mettere a disposizione della collettività i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo anche tramite l'organizzazione di eventi e rassegne e tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività spettacolare, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento e la diffusione della pratica teatrale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura teatrale, musicale e coreutica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne, mostre, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni teatrali, musicali, di teatro-danza con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- collaborare con autori contemporanei e con registi e coreografi, contribuire al processo creativo e farlo diventare un momento di aggregazione e di valorizzazione delle diversità;
- utilizzare lo strumento teatrale come momento di aggregazione familiare e sociale e di dibattito culturale;
- utilizzare lo strumento teatrale per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio linguistico e storico locale;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura teatrale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- realizzare una biblioteca, un centro culturale, un centro polivalente di studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore;
- realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori teatrali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte teatrale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte teatrale a scopo sociale rivolto a persone della terza età;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'Associazione NON è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti

Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- svolge ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, anche di carattere sovranazionale a favore dei più deboli e dei meno visibili.

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare può svolgere piccole attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



COMPAGNIA TEATRO INSTABILE APS

Via Cairoli 20 20851 Lissone (MB) 039 2455601 cod fis e p.iva 02294340969

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, qualora richiesto ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, viene redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da attività di spettacolo;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente

dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere libero e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale, accogliendo soci sia cittadini italiani che stranieri. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Art.13 - Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Si distingue tra:

- soci fondatori, presenti alla costituzione dell'associazione;
- soci ordinari, aderiscono all'associazione e prendono parte attiva alla produzione spettacolare o aderiscono per identità o affinità di interesse e culturale;
- soci onorari, coloro che per personalità, titolo, merito, contributo finanziario o operativo, hanno sostenuto l'attività dell'associazione e la sua valorizzazione. Vengono individuati dal Consiglio Direttivo e presentati annualmente all'Assemblea dei soci

L'ammissione dei soci ordinari avviene dietro presentazione di una persona già associata. Requisito è la volontà del candidato alla partecipazione attiva alla vita associativa e alla produzione degli spettacoli. Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati. Il Consiglio Direttivo delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio. Si consideri che il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari quali il richiamo oppure predisporre l'inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; in questi casi i provvedimenti disciplinari non comportano la perdita di qualifica di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della

partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione dei soci onorari avviene mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati in applicazione delle leggi in vigore, iscritti validamente al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intransmissibilità della quota o contributo associativo.

Art. 15 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento educato all'interno dell'associazione e che non cagioni danno all'immagine e alla reputazione dell'associazione;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 22 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite

Art. 17 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di

svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno.

Quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, quest'ultimo provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge il Presidente, il Direttore Artistico, ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio preventivo per il semestre successivo e il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o il collegio dei probiviri e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- fissa su proposta del Consiglio Direttivo le quote associative e i contributi annuali.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola delega oltre al proprio voto. Il voto dei soci minorenni viene delegato per disposizione legislativa al socio che ne ha la patria potestà o la tutela, il quale tuttavia non può avere altre deleghe oltre a quella del minore e alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota normalmente a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici anche in caso di voto a distanza. Tuttavia

l'assemblea può decidere diversamente. Tutte le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, per mail o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. La tenuta del verbale è a cura del segretario che verrà nominato di volta in volta dal Presidente.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore Artistico e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di cinque.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica TRE anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo si assume l'incarico di adempiere a dei compiti istituzionali stabiliti dallo stesso.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- un membro del Consiglio Direttivo verrà nominato Cassiere. Il Cassiere dell'associazione avrà funzione di conservazione del patrimonio finanziario e di rappresentante dell'associazione presso le Istituzioni Finanziarie, di predisporre il bilancio provvisorio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci, di conservare sotto la propria tutela e responsabilità i libri sociali obbligatori, di rapportarsi con l'Amministrazione Fiscale, di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può affidare uno o più compiti di spettanza del Cassiere a un altro socio anche non appartenente al Consiglio Direttivo, tenendo conto delle competenze necessarie allo svolgimento di singole attività; il socio delegato si rapporta direttamente al Cassiere relazionando sull'attività svolta. Il Cassiere mantiene in ogni caso la sua funzione e la responsabilità su tutte le attività a lui affidate, comprese le singole attività delegate.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal VicePresidente. La convocazione non richiede alcuna



COMPAGNIA TEATRO INSTABILE APS

Via Cairoli 20 20851 Lissone (MB) 039 2455601 cod fis e p.iva 02294340969

formalità, ma preavviso di almeno tre giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogni qualvolta lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. E' consentita la presenza dei suoi membri mediante strumenti informatici, in caso di problematiche sanitarie o di necessità che impedissero a uno o più componenti di presenziare fisicamente. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno e su eventuali argomenti posti all'attenzione del Consiglio dal Presidente dell'associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 18 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Ha la responsabilità artistica dell'associazione in termini di proposte creative, produzione di spettacoli e organizzazione di rassegne, nonché sovrintende alla formazione attoriale. Può liberamente scegliere testi da rappresentare, scegliere registi e personale tecnico (scenografi, datori luci, costumisti, trovarobe e altri) ai fini del corretto svolgimento delle attività dell'associazione.

L'attività del Direttore Artistico ha attinenza agli aspetti creativi e sovrintende a tutte le funzioni creative dell'associazione.

In caso di dimissioni o decadenza, il Direttore Artistico viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea e durerà in carica fino al termine del mandato.

Art. 21 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e può essere scelto tra tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Direttore Artistico. Il Vice Presidente dell'associazione svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione e responsabilità, in particolare in merito alla sicurezza e alla responsabilità verso terzi, ogni qualvolta il Presidente sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni e ogni qualvolta il Presidente sia assente per qualsivoglia ragione, in particolare durante gli spettacoli e le sessioni di prove.

Il Vice Presidente si rapporta con i soci a cui il Consiglio Direttivo delega singole funzioni che riguardano la

gestione del patrimonio materiale e immateriale dell'associazione, comprendente:

- le scenografie;
- gli oggetti di scena;
- i costumi;
- il patrimonio documentario;
- il materiale tecnico;
- la gestione degli spazi di proprietà, affittati o in uso all'associazione.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato.

Art. 22 - Altri organi dell'associazione

Sono altri organi dell'associazione l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri, che tuttavia vengono costituiti solo all'occorrenza di specifiche condizioni o eventi.

a) L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

b) Il Collegio dei Probiviri

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri. Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri. Esso viene nominato allo scopo dall'assemblea, scegliendo tre persone di comprovata moralità, anche non soci dell'associazione. Il collegio giudicherà senza formalità, agendo come amichevole compositore.

Di ogni seduta del Collegio è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro di MONZA.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 23 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 24 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa

specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art.21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'associazione inoltre si scioglie in caso di numero di associati inferiore ai limiti di legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto, determinandone i poteri. Le relative spese saranno coperte dal patrimonio sociale e, in carenza, da tutti i soci ordinari aventi diritto di voto in misura uguale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

(a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea dei Soci della associazione COMPAGNIA TEATRO INSTABILE APS di Lissone (MB), in data 28/07/2020

(Handwritten signatures of the board members and the president):

Carlo Lampieri
Carlo Forni
Alessandro M...
Stefano V...
Michele An...
Elena Marchese
Maurizio Fauti
Silvano Forsetto
Elisa P...
Katie Biscaldi
Luca Baggio
Manuela Bolo
Daniela Segari
Vincenzo Gracchi